



**COMUNE DI BREMBIO**

*(Provincia di LODI)*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
UNICA COMUNALE (IUC)**

**TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**  
**(TASI)**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 31/07/2014**

## INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Istituzione dell'imposta – Presupposto</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Soggetto Attivo</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Soggetto Passivo</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Immobili soggetti al tributo</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Periodo di applicazione del tributo</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Aliquote del tributo</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Esenzioni</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Versamento del tributo</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Importi minimi</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Dichiarazione</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Rimborsi</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Interessi</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Sanzioni</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Riscossione Coattiva</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Istituti deflattivi del Contenzioso</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Rateizzazioni</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Disposizioni Finali</i>

## ***ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE***

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamento prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Brembio dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa ai tributi per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI;
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Brembio, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## ***ART. 2 – ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO***

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificato nella deliberazione annuale del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote.

## ***ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO***

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Brembio per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

#### **ART. 4 – SOGGETTO PASSIVO**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 2. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono comunque tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura **del 10 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 dello articolo 1 della legge di stabilità 2014, la restante parte costituita dal **90 per cento** è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
6. Nel caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
7. **Nel caso di contitolarità di un diritto reale i possessori del diritto pagheranno in riferimento alla propria quota percentuale.**
8. **Nel caso di detentore o utilizzatore non titolare di un diritto reale sull'immobile come indicato nei commi precedenti, di affittuario, comodatario la TASI è dovuta dal**

**soggetto che ha effettuato e/o che avrebbe dovuto effettuare la dichiarazione della TARI.**

9. **Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, il tributo dovuto sul medesimo immobile, è determinato e versato facendo riferimento al 100% del possesso e all'aliquota dell'abitazione principale dall'utilizzatore/utilizzatori dell'immobile.**

#### ***ART. 5 – IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO***

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. **Per fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati.
3. **Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. **E' considerata abitazione principale ai fini TASI:**
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
  - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture (enti per l'edilizia residenziale pubblica);
  - d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - e) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica».

5. **Per area edificabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
6. **Nel caso di fabbricato di nuova costruzione** lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta.

#### ***ART. 6 - PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO***

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

#### ***ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE***

1. **La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)**, costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. **Per i fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di

imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; **tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;**
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site sul territorio. Qualora l'imposta risulti correttamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello fissato non si procede ad accertamento, fatto

salvo che non vi sia un diverso valore dichiarato in atto pubblico di cui al successivo comma 8.

6. In presenza di atti pubblici (ad es. compravendite, donazioni, successioni, ecc.) il valore imponibile sul quale calcolare l'imposta è quello dichiarato nell'atto stesso. Per gli anni successivi a quello in cui è avvenuto l'atto, il valore deve essere confrontato con quello venale in comune commercio di cui ai commi 4 e 5 e l'imposta deve essere versata sulla base del maggiore dei due.
7. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, può produrre all'ufficio comunale i documentati riscontri necessari alle conseguenti rivalutazioni. **Le istanze presentate dai contribuenti ai fini IMU per gli anni precedenti ed aventi tutt'ora validità saranno considerate in riduzione della base imponibile anche per la TASI.**
8. Per le aree cortilizie indipendenti (non graffate) il contribuente interessato potrà mediante presentazione di istanza chiedere una riduzione dei valori (commi 6, 7, 8, 9) qualora l'area presente nel PGT come edificabile abbia chiare caratteristiche di asservimento all'abitazione e alle sue pertinenze (a titolo esemplificativo: gravate da servitù di passaggio, esaurimento delle capacità edificatorie, dimensionamento). Gli uffici comunali valuteranno l'istanza determinando la riduzione, che avrà validità fino al perdurare della situazione.
9. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
10. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento **o a mezzo notifica** il divenire dell'edificabilità del suolo posseduto.
11. Il responsabile dell'Area "Gestione del Territorio" su richiesta del contribuente attesta se l'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.
- 12. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:**
  - a) **per i fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;



b) **per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

- ai fini dell'applicazione della riduzione, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che presentano un notevole degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) o quelli che presentano una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, come previsto dalle vigenti leggi in materia edilizia.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

Strutture orizzontali (solai o tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;

Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a persone o cose, con rischi di crollo parziale o totale;

Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità e inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognature, ecc...)

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione di cui al comma 2 è applicata alle sole unità dichiarate inagibili od inabitabili.

Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori edilizi di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento dell'immobile. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico oppure alla data di presentazione all'ufficio tributi di dichiarazione sostitutiva attestante, oltre che il non uso, lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Entro 60 giorni dall'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali il contribuente comunica per iscritto all'Ufficio Tributi le modifiche intervenute.

Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.

## **ART. 8 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

- 1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.**
- 2. L'aliquota può essere ridotta**, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, **fino anche al suo azzeramento.**
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, **anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.**
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
- 6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola**, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, **non può superare in ogni caso l'1 per mille.**
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

## **ART.9 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7,

comma 1, lettere *b), c), d), e), f), ed i)* del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#); ai fini dell'applicazione della lettera *i)* resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del [decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#) e successive modificazioni.

2. In ogni caso le esclusioni, le riduzioni previste per IMU dalla legge si estendono automaticamente alla TASI ad eccezione delle tipologie elencate al precedente art 5.

#### ***ART. 10 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI***

1. Il gettito derivante dalla applicazione della TASI è destinato alla copertura, anche parziale, dei costi riferiti ai seguenti servizi indivisibili: Illuminazione pubblica, manutenzione strade, manutenzione del verde pubblico, manutenzione cimitero, sicurezza stradale e segnaletica, polizia locale, viabilità e circolazione stradale, protezione civile, parchi pubblici, tutela ambientale, anagrafe e stato civile.
2. I servizi indivisibili da finanziare con la TASI, i costi e la relativa copertura vengono determinati annualmente nella deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote.

#### ***ART. 11 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO***

1. Il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione.
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
3. Il **versamento della TASI** è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. (**acconto 16 giugno e saldo 16 dicembre**) È consentito il pagamento della TASI in unica **soluzione entro il 16 giugno** di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato

decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune é, altresì, tenuto ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze –

4. **Per il solo anno 2014 la prima rata della TASI è dovuta entro il 16 ottobre 2014** sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati sul sito informatico di cui al decreto legislativo n.360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014, la **scadenza della rata a saldo** resta il **16 dicembre 2014**.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è **arrotondato all'euro** superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

#### ***ART. 12 - IMPORTI MINIMI***

1. Non devono essere eseguiti **versamenti** per importi pari o inferiori a **10,00 euro**, l'importo minimo deve intendersi riferito **all'imposta annua complessivamente dovuta** e non agli importi relativi alle singole rate, o quote, né tantomeno ai singoli immobili.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento, rimborso o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, incluso di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a **€ 20,00** con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### ***ART. 13 - DICHIARAZIONE***

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo,

nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

#### **ART. 14 - RIMBORSI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata al successivo art.17 e secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

#### **ART. 15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **ART. 16- VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali devono trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### ***ART. 17 – INTERESSI***

1. La misura degli interessi, da applicare ai provvedimenti di accertamento, rimborso o dilazioni di pagamento, è determinata nella misura del tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; nel caso dei rimborsi, la maturazione avviene dalla data dell'eseguito versamento.

#### ***ART. 18 – SANZIONI***

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % del tributo dovuto, con un minimo di € 5000.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % della maggiore imposta dovuta, con un minimo di € 50,00.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 38,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Nel caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento si applica la sanzione del 30 per cento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97. Qualora il ritardo non sia superiore a 15 giorni la sanzione è ridotta anche d'ufficio nella misura del 2 per cento per ogni giorno di ritardo.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi dal 161 al 170, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

#### ***ART. 19 - RISCOSSIONE COATTIVA***

1. Nel caso di mancato pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 16, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. Nel caso di riscossione coattiva la notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art.1.comma 163, della L.296/2006.

#### ***ART. 20 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO***

1. Alla TASI si applica l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflattivi del contenzioso, come disciplinati dal Regolamento per la disciplina generale delle entrate.

#### ***ART. 21 - RATEIZZAZIONE***

- 1 Il Funzionario Responsabile del tributo, può, eccezionalmente, per somme dovute in base ad avvisi di accertamento, su richiesta motivata dal soggetto passivo, che versa in condizioni economiche disagiate, concedere la rateizzazione del pagamento. L'istanza di rateizzazione dovrà pervenire all'Ente impositore entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Il disagio economico dovrà essere suffragato dal contribuente mediante idonea documentazione richiesta dall'Ufficio Tributi.
- 2 L'accoglimento dell'istanza specificherà le modalità della rateizzazione concessa e del pagamento. La rateizzazione potrà essere determinata fino ad un massimo di 18 rate mensili. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.
- 3 Per quanto riguarda le somme per le quali il pagamento è stato dilazionato sono dovuti gli interessi di cui all'art.17 del presente regolamento. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore, decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta con l'applicazione dei relativi interessi.



- 4 Per le somme dovute d'importo superiore ad euro 2000,00 (duemila/00), la rateizzazione è disciplinata dall'art. 1 comma 144 della Legge 24.12.2007 n.244 e successive modifiche.

#### ***ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI***

1. Il presente regolamento entra in vigore il /07/2014 e si applica dal 01/01/14.